



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -
Comando Polizia Locale

Ordinanza n. 20

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana in occasione della festa Patronale in onore di "San Lorenzo Martire", in programma a Sogliano Cavour nei giorni 9, 10 e 11 agosto 2018.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTI e richiamati:

- il D.P.R. del 29 giugno 2018 con cui il Presidente della Repubblica, a norma dell'art.143 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Sogliano Cavour ed alla nomina della Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente;
- il verbale di deliberazione di insediamento della Commissione Straordinaria n. 01 del 04/07/2018;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 02 del 12/07/2018;

Premesso che:

- in data 9, 10 e 11 agosto 2018 avrà luogo in piazza Diaz, piazza Caduti e piazza della Repubblica, lo svolgimento della Festa Patronale in onore di "San Lorenzo Martire", Patrono della Città", per la quale è prevista la partecipazione di un cospicuo numero di fedeli;
- l'evento si configura come uno degli appuntamenti di grande rilevanza per la collettività Soglianese ed è prevedibile un rilevante afflusso di un pubblico;

Dato atto che:

- che da una approfondita analisi della manifestazione, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e l'ordine pubblico a tutela della pubblica incolumità, anche al fine di prevedere possibili episodi di vandalismo e/o di violenza e per evitare che momenti di euforia collettiva possano degenerare in comportamenti dannosi a cose e/o persone;
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità dell'evento su richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione delle sotto riportate misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine di alluminio, oltreché al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno del centro urbano;
- divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio all'interno del centro urbano;



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -

Comando Polizia Locale

Valutato, pertanto, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, improcrastinabile procedere a:

- vietare, dalle ore 16:00 del 9 agosto alle ore 02,00 del 10 agosto 2018, dalle ore 16:00 del 10 agosto alle ore 02,00 del 11 agosto 2018 e dalle ore 16:00 del 11 agosto alle ore 02,00 del 12 agosto 2018, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno del centro urbano, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina. Inoltre, qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura.
- vietare, dalle ore 16:00 del 9 agosto alle ore 02,00 del 10 agosto 2018, dalle ore 16:00 del 10 agosto alle ore 02,00 del 11 agosto 2018 e dalle ore 16:00 del 11 agosto alle ore 02,00 del 12 agosto 2018, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo, ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del centro urbano e nella stessa area vietare la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione ed il decoro del suddetto luogo;

Ritenuto, inoltre, per le ragioni esposte in premessa che:

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Visti e Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "delle autorizzazioni di polizia" e "dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. n. 92/2008 convertito con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 200, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;
- l'art. 8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni in legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 114/98;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana e della convivenza civile del Comune di Sogliano Cavour;

19



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -

Comando Polizia Locale

- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- la circolare del Ministero dell'interno n. 11001/1/110(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva" del 18 luglio 2018,

ORDINA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

1. dalle ore 16:00 del 9 agosto alle ore 02,00 del 10 agosto 2018, dalle ore 16:00 del 10 agosto alle ore 02,00 del 11 agosto 2018 e dalle ore 16:00 del 11 agosto alle ore 02,00 del 12 agosto 2018, è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere, in contenitore di vetro o lattina. Tale divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno del centro abitato. Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura;
2. dalle ore 16:00 del 9 agosto alle ore 02,00 del 10 agosto 2018, dalle ore 16:00 del 10 agosto alle ore 02,00 del 11 agosto 2018 e dalle ore 16:00 del 11 agosto alle ore 02,00 del 12 agosto 2018 è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del centro abitato e nella stessa area è vietata agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero le cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici;
3. di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza, la conservazione ed il decoro urbano.

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro, fatta salva l'applicazione/comminazione della norma penale per le fattispecie comportamentali integranti reato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

La vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando Polizia Locale. Copia della presente sarà trasmessa alla Prefettura di Lecce, al Commissariato P.S. di Galatina, al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Cutrofiano. Sarà, inoltre, resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio tradizionale ed on-line, nonché con ogni ulteriore idonea forma divulgativa (comunicati stampa, internet, ecc.).

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -

Comando Polizia Locale

- ricorso al TAR Puglia – sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Sogliano Cavour (Le), 9 agosto 2018

Il Responsabile del procedimento
Ten. Piero Valzano



per La Commissione Straordinaria
Il Commissario Straordinario

(Santoro)